



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per consentire l'ingresso gratuito di cittadini italiani residenti all'estero negli istituti e luoghi della cultura statali

VISTA la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, recante “*Analisi e censimento degli italiani all'estero*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, recante “*Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato*”;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, ai sensi del quale “Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 90 della citata legge n. 178 del 2020, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 sopramenzionato, anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo ivi stabilito;

RITENUTO necessario, al fine di dare efficace attuazione alla disposizione legislativa e di assicurare il rispetto del limite di spesa annuo ivi previsto, identificare la rete dei musei, delle aree e dei



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

parchi archeologici di pertinenza pubblica negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale;

DECRETA:

Art. 1

Accesso gratuito dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a musei, aree e parchi archeologici di pertinenza pubblica

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo consente, negli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti del Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero stesso con dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a titolo di recupero delle minori entrate, l'accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l'iscrizione all'AIRE.

2. Le risorse di cui al comma 1 son allocate sul capitolo 6845, p.g. 1, nell'ambito del centro di responsabilità 16 – Direzione generale Musei dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 2

Monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri e verifica della capienza del Fondo

1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'articolo 1, il Ministero, attraverso la competente Direzione generale Musei, provvede alla rilevazione degli accessi gratuiti dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuità. A tal fine gli istituti di cui all'articolo 1 possono emettere biglietti gratuiti da rilasciare ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, con una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente, è rilevato il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi articolo 1, comma 89 della legge 31 dicembre 2020, nonché il conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvalgono della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero provvede a disporre l'assegnazione delle relative risorse.

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati, come per le altre tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che effettua il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per singolo istituto periferico e che provvede alla successiva trasmissione dei dati rielaborati alla Direzione generale Musei, che assegna agli istituti le risorse di cui all'articolo 1 a titolo di rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate per rimborsare gli istituti, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, dei mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti gratuiti. Le predette risorse sono destinate alle finalità indicate dalle disposizioni del Codice dei beni e delle attività



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano la destinazione degli introiti da bigliettazione.

4. Qualora nel corso di ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 dovesse essere rilevata un'insufficiente disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, la Direzione generale Musei provvede tempestivamente a comunicare agli istituti interessati la cessazione anticipata del periodo di validità della gratuità per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e, in conseguenza delle ridotte disponibilità, ad assegnare loro una quota percentuale anziché l'intero ammontare dell'importo spettante, comunque nei limiti della dotazione annuale del Fondo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 15 gennaio 2021

IL MINISTRO